

CASSAZIONE PENALE - SEZIONE PRIMA, SENTENZA 15 dicembre 2005, n. 45435

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SOSSI Mario - Presidente

Dott. MOCALI Piero - Consigliere

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere

Dott. PEPINO Livio - Consigliere

Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) DE T. N. IL 17/12/1962;

2) DE T. N. IL 21/09/1969;

avverso SENTENZA del 16/03/2005 TRIBUNALE di UDINE;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso

OSSERVA

Colla sentenza di cui in epigrafe, il tribunale monocratico di Udine - per quanto ancora qui rileva - dichiarava Gianni e Loris De T. colpevoli di contravvenzione all'art. 659 c.p., condannandoli alla pena di 300,00 euro di ammenda ciascuno, oltre alle pronunce accessorie.

Osservava il giudicante che costoro avevano gestito, sino a tutto l'anno 2002, un'attività industriale di lavorazioni metalmeccaniche, collocata in un'area sulla quale insistevano, a breve distanza, anche talune abitazioni. Gli occupanti di una di queste avevano reiteratamente denunciato la produzione di rumori che ne disturbavano il riposo, tanto da provocare, dapprima, un procedimento penale definito coll'oblazione e, successivamente, ottenere, in sede di art. 700 c.p.c., un provvedimento giudiziario che imponeva agli attuali imputati determinate prescrizioni. Dalle testimonianze dei denunciati emergeva che i lavori si svolgevano dalle 7 alle 19 tutti i giorni, tranne il sabato, dalle 7 alle 12, sia all'interno che all'esterno del capannone; mentre i dipendenti dell'impresa affermavano che i provvedimenti dati dal giudice civile erano stati eseguiti e la situazione generale era migliorata. Tuttavia, risalenti accertamenti tecnici e reiterati e più recenti sopralluoghi dei carabinieri avevano consentito di verificare il ragguardevole superamento degli standards acustici e la produzione di rumori che, nel primo pomeriggio, erano non continui ma qualificabili come molesti anche tenendo chiusi i vetri dell'abitazione.

Riteneva il tribunale che la condotta dei De T. non fosse depenalizzata in rapporto all'art. 659 c.p., comma 2, e che fosse invece punibile ai sensi del comma 1, stante l'effettività della turbativa della quiete pubblica; a nulla rilevando, a quest'ultimo proposito, che le lamentele provenissero da un solo nucleo familiare, attesa la potenziale diffusività del fenomeno e la sua idoneità a disturbare la generalità delle persone, ivi comprese quelle che fossero venute in contatto coi denunciati.

Avverso tale pronuncia ricorrevano per Cassazione, con unico atto, i De Tina, che denunciavano:

col primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione. Errata era la qualificazione giuridica data dal giudice ai fatti in esame, in quanto la condotta dei ricorrenti era censurabile solo per il superamento dei limiti alle emissioni sonore, collegato alla attività lavorativa da loro svolta, e quindi in relazione all'art. 659 c.p., comma 2, ormai depenalizzato ai sensi della L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2; col secondo motivo, violazione di legge. In ogni caso, il disturbo attribuito alla condotta dei ricorrenti non incideva sulla quiete pubblica, ma solo su quella di un numero limitato di persone; e quindi non poteva integrare il reato in esame; col terzo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Indebitamente il giudice aveva utilizzato, ai fini della prova, esiti tecnici del separato procedimento civile, che in quello penale non potevano avere alcun valore probatorio; col quarto motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Mancava nella sentenza impugnata l'indagine sull'elemento psicologico del reato, tenendo anche conto degli interventi fonoassorbenti eseguiti dagli imputati; col quinto motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Illegittima era la condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni verso le parti civili, tenendo conto che queste si erano specificamente costituite con riguardo al capo b) dell'imputazione, per il quale vi era stata assoluzione.

I primi quattro motivi di ricorso sono infondati.

Anzitutto è ormai consolidata la giurisprudenza di questa Corte - peraltro correttamente citata dal giudice a quo - nel senso che quando il superamento dei livelli acustici standardizzati dalla L. n. 447 del 1995 (in conseguenza di lavorazioni intrinsecamente rumorose, come quella in esame) provochi anche un effettivo disturbo della quiete pubblica, il fatto non è depenalizzato, ma soggiace alla sanzione penale. Questa è la situazione realizzatasi nella fattispecie, alla stregua non solo della testimonianza dei denunciati, ma anche delle rilevazioni operate dai Carabinieri.

Il quadro probatorio si è formato su dette risultanze d'indagine, talché deve ritenersi irrilevante il richiamo ad atti del procedimento civile separatamente instauratosi e che nella specie non sarebbero utilizzabili, essendo carenti i requisiti di cui all'art. 238 c.p.p., comma 2. E da tali emergenze deve ritenersi correttamente motivato l'ulteriore elemento della potenzialità disturbatrice dei rumori - al di là del ristretto numero dei denunciati - avendo il giudice di merito insindacabilmente accertata, in fatto e senza vizi logici, la diffusività dei medesimi, non tanto con specifico riferimento agli eventuali ospiti dei suddetti denunciati, quanto alla generalità dell'ambiente.

Sufficientemente argomentata è anche la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato - che, per la natura contravvenzionale dello stesso, può consistere anche nella semplice colpa - essendo evidente che le reiterate lamentazioni dei vicini degli imputati, non avevano avuto effetto reale, nonostante l'intervento di questi ultimi in punto di aggiunte di materiale fonoassorbente; e quindi la prosecuzione dell'attività lavorativa rumorosa in eccesso, non poteva che rapportarsi a negligenza, se non a dolo della condotta dei responsabili.

E' invece fondato il quinto motivo di ricorso, ricavandosi dalla lettura dell'atto di costituzione delle parti civili, che questa era avvenuta con specifico riferimento al reato sub b), per il quale è intervenuta pronuncia assolutoria definitiva. Per il capo riferito alle statuizioni civilistiche, la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, rigettandosi il ricorso nel resto.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2005